

Bruxelles, 15 giugno 2017
(OR. en)

10343/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0126 (NLE)**

**ACP 60
FIN 371
PTOM 10**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 giugno 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 296 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 296 final.

All.: COM(2017) 296 final



Bruxelles, 14.6.2017
COM(2017) 296 final

2017/0126 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare
il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla 2^a quota dei contributi finanziari che gli Stati membri sono tenuti a versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) nel 2017.

L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero l'8°, il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la serie di regole di seguito riportata.

L'attuale accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo¹.

L'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE² ("accordo interno dell'11° FES").

Il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo³ ("regolamento finanziario dell'11° FES").

I documenti menzionati contengono gli impegni pluriennali degli Stati membri per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario dell'11° FES prevede che gli Stati membri eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari precedentemente decisi.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili agli inviti a erogare contributi ordinari, quale il presente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

³ GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento finanziario dell'11° FES, l'importo gestito dalla Commissione europea e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano pertanto importi del 10° FES per la BEI e importi del 10° e dell'11° FES per la Commissione europea.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario dell'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

- **Proporzionalità**

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

- **Scelta dell'atto giuridico**

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Questa particolare richiesta di contributi contiene una proposta:

– di rimborsare un importo pari a 200 milioni di euro di importi disimpegnati dall'8° e dal 9° FES, e

– di consentire agli Stati membri di adeguare di conseguenza i pagamenti affinché siano rimborsati proporzionalmente al loro contributo a tali importi.

La proposta della Commissione europea fa seguito a un accordo politico corrispondente raggiunto tra gli Stati membri in sede di COREPER nel maggio 2016 nel contesto della decisione di rialimentare il Fondo per la pace in Africa⁴.

⁴ Decisione (UE) 2016/1337 del Consiglio, del 2 agosto 2016, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE⁵ ("l'accordo interno"), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario dell'11° FES")⁶, in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione europea presenta entro il 15 giugno 2017 una proposta che precisa: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2017 e b) l'importo annuo riveduto del contributo per il 2017, qualora deviasse dalle esigenze effettive.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 6 aprile 2017 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione europea le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° e dell'11° FES.
- (4) Con decisione (UE) 2016/2026⁷, l'11 novembre 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione europea, una decisione che fissa come segue il massimale

⁵ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁶ GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁷ GU L 313 del 19.11.2016, pag. 25.

dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017: 3 850 000 000 EUR per la Commissione europea e 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

- (5) Con decisione (UE) 2016/1337⁸, il 2 agosto 2016 il Consiglio ha adottato lo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) ai fini della rialimentazione del Fondo per la pace in Africa per il periodo 2016-2018. Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo politico integrativo in sede di COREPER per rimborsare un totale di 200 milioni di euro di importi disimpegnati dall'8° e 9° FES e per consentire agli Stati membri di adeguare di conseguenza i pagamenti in modo da rimborsare ciascuno Stato membro proporzionalmente al suo contributo a tali importi. Gli adeguamenti dei pagamenti sono previsti nella terza richiesta di contributi 2017 e/o nella prima richiesta di contributi 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri devono versare alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8° e del 9° FES sono ridotte di conseguenza per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nel quadro dell'8° e del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES). In base alle preferenze dei singoli Stati membri, l'adeguamento finanziario è attuato sulla terza quota 2017 e/o sulla prima quota 2018.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁸ GUL 212 del 5.8.2016, pag. 107.